

PRESENTAZIONE

‘Letteratura’, nel senso suo proprio (ma non privo di tautologia) significa l’attività intellettuale rivolta alla creazione di opere letterarie; significa anche il complesso degli scritti appartenenti a un determinato periodo storico-culturale. E potranno aversi letterature particolari e così anche una specifica letteratura giuridica, cioè di scritti di diritto ad opera di giuristi, ma anche una letteratura sul diritto creata da non giuristi (o magari da ex-giuristi più noti come romanzieri -, i nomi non mancano ma qui voglio ricordare solo Dino Buzzati) che non solo trattino temi giuridici fondamentali come il delitto e il castigo, il tradimento e la redenzione, la giustizia e il perdono, il processo o l’appello al cielo ecc. ecc. ma anche *tranches de vie*, la bancarotta e l’arresto per debiti, la seduzione e la filiazione illegittima, la speculazione immobiliare e i distretti operai, il testamento o la morte civile... Tanti esempi, si può dire, quante le innumerevoli vicende della vita quotidiana.

Nelle pagine che seguono qualcosa di tutto questo appare, da De Foe a Stendhal a Coetzee, nella prospettiva e con materiali dei seminari animati da Antonio Cervati che di quella sua iniziativa dà conto. Una breve antologia segnala inoltre in guisa di appendice aspetti di uno svolgimento del pensiero italiano tra XVIII e XIX secolo nell’opera di taluni autori di cui gioverebbe ricordarsi. E il tutto è visto come funzionale al problema di fondo, in questo numero di *Ritorno al diritto: i valori della convivenza* variamente teorizzato, del rapporto del giurista con la letteratura.

Che non è certo un tema nuovissimo. Quel che però può riemergere è un libro del 1893, *Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz*, dovuto a Josef Kohler, un ‘Universal Jurist’. Il quale diceva nella prefazione di aver inteso svolgere in linguaggio tecnico quelle interne riflessioni giuridiche, che in Shakespeare appaiono in forma poetica, così da illuminarle nella loro sostanza storica universale, nel loro essere e divenire. Il che significava occuparsi del *Mercante di Venezia* e del diritto di obbligazione o di *Amleto* e della vendetta di sangue sotto un profilo filosofico (più propriamente, per Kohler, pragmatico-filosofico, evolucionistico) come fenomeni propri di una storia del diritto specifica ma anche di una storia del diritto universale. Un libro, si precisa, de-

stinato a giuristi e, per l'ovvia attenzione al momento poetico, a studiosi di estetica ma, più in generale, a gente che pensa...

Una interpretazione autentica di quale sia stato il significato di questa operazione è data dallo stesso Kohler nel 1919, nella prefazione alla seconda edizione (Dr. Walther Rothschild, Berlin und Leipzig). Giova darne la traduzione, giacché, a parte il pathos non facilmente sostenibile della conclusione ("So möge das Werk, das ich seiner Zeit in jugendlichem Ungestüm geschrieben, weiter leben, und es möge dazubeitragen, die deutsche Wissenschaft mit dem Geiste zu erfüllen, dessen sie heutzutage besonders bedarf; denn gerade in der Zeit der politischen Schwere handelt es sich darum, die Fahne der Wissenschaft hochzuhalten und allen Nationen immer und immer zu verkünden, daß wir in der Wissenschaft die Ersten sind und die Ersten bleiben werden") conta il fatto che si tratti di una testimonianza essenziale per quanto riguarda il tema letteratura e diritto.

"A trenta anni di distanza appare per la seconda volta un libro come nessun altro molto combattuto al momento della pubblicazione ma che per trenta anni ha dimostrato la sua piena forza vitale e col tempo ha trovato sempre nuovi riconoscimenti. Posso dire con orgoglio che le idee fondamentali del libro hanno aperto tre decenni di nuova strada e contribuito a recare vita nuova nella giurisprudenza.

Si trattava di qualcosa di nuovo allorquando in tal modo portavo luce nel mondo della poesia. Che procedessi nel modo giusto ha indicato tutta la successiva letteratura che conformandosi al mio punto di vista si è calata nelle più diverse opere poetiche: si è venuti ormai parlando di giurisprudenza in Goethe, in Richard Wagner, in Ibsen ecc.; si è infine compreso che senza diritto non è possibile nessun sviluppo del mondo e che nel mondo di ogni poeta universale vanno scorti i problemi giuridici. Quel che il poeta offre è un pezzo di storia universale e male per il giurista che non sa riconoscere i progressi del diritto nella storia universale!

Un ulteriore obiettivo del mio libro era concepire la storia del diritto come storia universale del diritto; occorreva sciogliersi dai limiti della considerazione giuridica di singoli popoli per elevarsi alla visione storica universale del diritto e così permettere che si gettasse un ponte capace di collegare storia del diritto e filosofia dal diritto.

Ma il lavoro è nato anche per un altro motivo.

Cosa altro sono le mie considerazioni sul detto di Porzia se non l'aurora del movimento del diritto libero, che ha visto la luce per la prima volta qui e nel mio articolo sull'interpretazione delle leggi?.."

Letteratura e diritto, una totale apertura a quel che Vico chiamava 'questo mondo civile'.

[G. C.]